



Regolamento per nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti per servizi forniture e concessioni

(Reg. n. 73/2021)

Approvato con deliberazione n. 5/C.d.A./0009 del 04 febbraio 2021



SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – PREMESSE	3
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
ART. 3 – SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
CAPO II – FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI.....	6
ART. 4 – NOMINA E COMPOSIZIONE.....	6
ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI	7
ART. 6 – CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, DI ASTENSIONE E CONFLITTO DI INTERESSE	9
CAPO III – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI.....	11
ART. 7 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI.....	11
ART. 8 - COMPENSI.....	12
ART. 9 – GRUPPO DI ESPERTI	13
CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO EMERGENZIALE COVID - 19	14
ART. 10 – FUNZIONAMENTO SEDUTE PUBBLICHE IN MODALITÀ TECNOLOGICA.....	14
ART. 11. – FUNZIONAMENTO SEDUTE RISERVATE E SCELTA COMPONENTI IN MODALITÀ TECNOLOGICA.....	14
ART. 12 – SOSPENSIONE NOMINA GRUPPO DI ESPERTI PER PROCEDURE DI CUI ALL’ART.1 COMMA 2 LETT.A) E B) DELLA L.120/2020	15
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI	16
ART. 14 – ALLEGATI E MODULISTICA	16
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE.....	16
ALLEGATO A	17
ALLEGATO B	21



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE

Il presente Regolamento è redatto in conformità con quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 , coordinato con la Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, in forza della quale, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 del cit. Decreto, i componenti di tali Commissioni continuano ad essere nominate dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante.

Scopo del presente regolamento è quello di fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia, responsabilità, autonomia ed adeguatezza dell'azione amministrativa al fine di garantire la terzietà dei valutatori.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento tengono conto di quanto previsto da:

- Determina n. 5/D.G./0997 del 19/10/2020 avente ad oggetto “Nuove modalità di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto e sopra soglia, in esecuzione della l. 11 settembre 2020 n. 120”
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010 n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”
- Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)
- Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 - Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni.



- Deliberazione A.N.AC. 15/1/2020 n. 25 - Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici
- Linee Guida ANAC n. 15 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019
- Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.
- Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».
- Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
- D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"



- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa statale e regionale di riferimento.

ART. 3 – SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle **commissioni giudicatrici** all'interno della Fondazione nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti di servizi, forniture e concessioni, di **importo superiore alla soglia** di cui all'art. 35 del D.lgs. 56/2016 e s.m.i. (dal 1° gennaio 2020 pari ad € 214.000,00 IVA esclusa), da aggiudicare con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fosse applicabile tale norma.

Ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, ed è composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, mentre il compito di vagliare la documentazione amministrativa spetta ad un **seggio di gara** istituito ad hoc, composto dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e due testimoni afferenti alla U.O.C. Provveditorato – Economato, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. In sede di valutazione tecnica il compito della Commissione Giudicatrice è quella di valutare, sia gli elementi di natura qualitativa e conseguentemente di attribuire alle singole sezioni qualitative i relativi punteggi individuati nell'ambito della documentazione di gara, che l'eventuale campionatura, se prevista. In sede di apertura delle offerte economiche, compito della Commissione è di dare lettura ai concorrenti dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando altresì atto delle eventuali esclusioni e procedere all'apertura delle offerte economiche.

Sempre nel caso di appalti di **importo superiore alla soglia**, la Fondazione si riserva la facoltà di nomina delle commissioni giudicatrici anche nelle procedure di appalti di servizi, forniture e concessioni da aggiudicare mediante il **criterio del minor prezzo**. Anche in questo caso le competenze della commissione giudicatrice sono quelle definite, come sopra, dall'art. 77, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con la differenza che in sede di valutazione tecnica il compito è quello di esprimere ed attribuire un mero giudizio di idoneità/inidoneità delle offerte tecniche e dell'eventuale campionatura presentate dalle ditte concorrenti. In



sede di apertura delle offerte economiche, compito della Commissione è di comunicare ai concorrenti i giudizi di idoneità/inidoneità attribuiti alle singole offerte tecniche e procedere all'apertura delle offerte economiche.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti di servizi, forniture e concessioni, di **importo inferiore alla soglia** di cui all'art. 35 del D.lgs. 56/2016 e s.m.i., sia da aggiudicare con il **criterio del minor prezzo** che con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, il compito di vagliare la documentazione amministrativa e di verificare la sola presenza della documentazione tecnica nonché l'apertura delle offerte economiche spetta ad un seggio di gara istituito ad hoc composto dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e da un testimone afferente alla U.O.C. Provveditorato – Economato con funzioni, altresì, di segretario verbalizzante, mentre la valutazione/idoneità delle offerte dal punto di vista tecnico spetta ad un **gruppo di esperti** nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto designati dai rispettivi Direttori di struttura e nominati formalmente dal RUP tramite lettera di nomina. (Cfr. art. 9 del presente Regolamento).

CAPO II – FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

ART. 4 – NOMINA E COMPOSIZIONE

Nelle procedure sopra soglia comunitaria, e quindi di importo, attualmente, pari o superiore ad € 214.000,00 (I.V.A. esclusa) da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) o, qualora ci si avvalga della facoltà di nomina anche nel caso di aggiudicazione al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la nomina della Commissione Giudicatrice avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e, nello specifico, nel momento successivo alla verifica, da parte del Seggio di gara all'uopo costituito (composto dal RUP e due testimoni afferenti alla U.O.C. Provveditorato – Economato) della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione amministrativa presentata dalle partecipanti alla gara. Il RUP, al termine delle operazioni del seggio di gara relative alla verifica e al controllo della documentazione amministrativa, richiede, solitamente tramite mail, ai Direttori di Struttura cui afferisce l'oggetto del contratto i nominativi, in numero doppio, dei soggetti da individuare quali componenti (e gli eventuali supplenti) della Commissione Giudicatrice, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.1.



La scelta tra i nominativi proposti, dopo analisi e valutazione dei curriculum, avviene tramite sorteggio in seduta pubblica.

La nomina avviene con Determina del Direttore Generale, nell'ambito della quale vengono anche individuati:

- un Presidente, scelto preferibilmente tra il personale dirigente ovvero tra personale titolare di posizione organizzativa, con funzioni di coordinamento relativo alle operazioni svolte nell'ambito delle sedute riservate di valutazione della documentazione tecnica ed eventuale campionatura e della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche (calendario dei lavori, prove della campionatura, ecc....);
- un segretario afferente alla U.O.C. Provveditorato – Economato, che non assume il ruolo di componente della Commissione giudicatrice in quanto privo del diritto di giudizio e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione;
- gli eventuali supplenti che hanno la funzione istituzionale di sostituire i membri effettivi in caso di impedimenti soggettivi di questi ultimi (da valutare in relazione ai singoli casi) che possano impedire o ritardare lo svolgimento delle operazioni della Commissione giudicatrice con continuità e tempestività;

La Commissione Giudicatrice avrà il compito di valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico e sarà composta da un numero dispari di Commissari, solitamente tre, ma comunque non superiore a cinque.

In caso di rinnovo del medesimo procedimento di gara a seguito di annullamento/revoca dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, il RUP ha la facoltà di riconvocare la medesima Commissione Giudicatrice, fatta salva l'ipotesi nella quale l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP può richiedere, qualora lo ritenga necessario per motivi inerenti la particolarità, l'importanza o la complessità tecnica dei documenti da valutare, di avvalersi della Commissione Giudicatrice. Tale facoltà deve essere già espressa nell'ambito della documentazione di gara.

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI

I Componenti (e i supplenti) della Commissione Giudicatrice sono selezionati di norma tra i dipendenti della Fondazione, inquadrati nel ruolo di Dirigente



Medico/Tecnico/Amministrativo/Professionale o inquadrati almeno nel ruolo di collaboratori cat. D-DS. devono possedere comprovata esperienza nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in modo tale da garantire le necessarie competenze per la specifica procedura di gara.

A comprova della specifica esperienza, all'atto di accettazione della nomina deve essere allegato il curriculum vitae del dipendente individuato che viene pubblicato sul sito web della Fondazione nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Nei casi di:

- accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero esse non siano presenti in numero adeguato;
- assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto;
- per ragioni attinenti all'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica;
- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili,

possono essere nominati, come componenti della commissione, membri esterni alla Fondazione scelti:

- nel caso di procedure aggregate nell'ambito del Consorzio ASST Lecco - ASST Vimercate - ASST Monza - ASST Pavia in cui la Fondazione assuma il ruolo di Ente capofila, tra il personale in possesso di adeguata professionalità dipendente degli Enti conferenti mandato allo svolgimento della procedura alla Fondazione;
- nel caso in cui, sia all'interno della Fondazione che all'interno degli enti appartenenti al Consorzio e conferenti mandato, per i motivi sopra indicati, non siano individuabili soggetti in grado di poter essere nominati a componente di commissione giudicatrice, la nomina può avvenire anche nei confronti di soggetti, in possesso di adeguata professionalità rispetto alla procedura in questione, appartenenti ad Enti che non hanno conferito mandato allo svolgimento della procedura in questione ed individuati nell'ambito degli Enti facenti parte del SIREG di Regione Lombardia.



I componenti delle Commissioni giudicatrici ed il segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa vigente e mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

ART. 6 – CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, DI ASTENSIONE E CONFLITTO DI INTERESSE

I componenti (e i supplenti) delle Commissioni giudicatrici, oltre che essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, non devono trovarsi in nessuna delle situazioni che costituiscono causa di incompatibilità e di astensione ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In particolare:

1. non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto stesso. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura (art. 77, comma 4, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
2. se, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati alle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'Istituto (art. 77, comma 5, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
3. si applicano ai commissari e ai segretari l'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), l'art. 51 del codice di procedura civile (Astensione del giudice), nonché l'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Conflitto di interessi). Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (art. 77, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
4. non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
5. non devono essere in situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse previste dalla L.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal D.lgs. n. 39/2013 (Disposizioni in



materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

Pertanto, ogni qualvolta si dovrà procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice, successivamente al relativo perfezionamento della stessa tramite adozione di determina da parte del Direttore Generale, il RUP:

- procede alla formale comunicazione agli interessati dell'avvenuta nomina con contestuale invio dell'elenco dei nominativi delle ditte partecipanti ammesse (al fine di consentire fin da subito la valutazione dell'esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico) e comunicazione, ove già disponibile, della data di apertura in seduta pubblica della documentazione tecnica delle offerte;
- acquisisce da parte dei commissari (e dei supplenti) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, resa ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, (Allegato 1 al presente Regolamento) relativa all'accettazione dell'incarico e all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interesse di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) 4) e 5) corredata da Curriculum Vitae e copia fotostatica del documento d'identità.

Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità di un commissario dopo l'avvenuto espletamento di alcune attività da parte della Commissione di gara, come affermato dal Consiglio di Stato (Sez. III, 06.08.2018, n. 4830; Sez. III, 07.11.2018, n. 6299), si procederà alla sostituzione, non solo del commissario incompatibile, ma anche di tutti gli altri componenti della commissione.

Pertanto, fermo restando quanto già indicato dal presente articolo e dagli art. 4 e 5 del presente Regolamento, qualora si rendesse necessario procedere alla sostituzione di una Commissione Giudicatrice, il RUP:

- procede alla formale comunicazione, sia agli interessati che ai Direttori di Struttura che avevano fornito il relativo nominativo, della sopravvenuta incompatibilità da parte di uno (o più) componenti che rende necessaria la sostituzione di tutti i componenti della Commissione;
- richiede ai Direttori di Struttura nel cui settore afferisce l'oggetto del contratto l'indicazione di ulteriori e diversi nominativi per la composizione della nuova Commissione giudicatrice che viene formalmente nominata con determina del Direttore Generale.



CAPO III – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

ART. 7 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI

La Commissione Giudicatrice, formalmente nominata, si insedia per la prima volta, alla presenza altresì del segretario verbalizzante, nell'ambito della seduta pubblica di apertura e verifica della presenza della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici offerenti. Successivamente lavora in sedute riservate ed adotta le proprie valutazioni alla presenza del plenum dei suoi membri. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione opera in piena autonomia e valuta il contenuto delle offerte tecniche attenendosi scrupolosamente ai criteri ed eventuali sottocriteri individuati negli atti di gara, senza facoltà di modificare, introdurre o fissare nuovi criteri.

Qualora, nel corso delle sedute, per la natura della gara dovessero insorgere eventuali problematiche di natura amministrativo/giuridica, la Commissione potrà richiedere supporto, documentazioni o approfondimenti al RUP.

Qualora, nel corso delle sedute, emergano dei profili tecnici la cui valutazione richiedano conoscenze tecniche specifiche che esulano dalle competenze specifiche in possesso dei commissari, la Commissione potrà richiedere il supporto “meramente cognitivo” di consulenti esterni alla stessa in possesso di qualificate nozioni o esperienze tecnico – professionali. In tale caso, pertanto, la Commissione procederà alla richiesta formale di note/relazioni/approfondimenti relativamente alle singole e ben definite questioni tecniche che necessitano di approfondimento con la precisazione che tale supporto non potrà mai costituire giudizio valutativo delle offerte tecniche, che rimane prerogativa esclusiva della Commissione Giudicatrice e costituisce, pertanto, un mero strumento offerto alla stessa Commissione per poter effettuare una valutazione tecnica completa ed esaustiva di tutti gli elementi delle offerte tecniche.

Al termine delle singole sedute riservate il Segretario verbalizzante redige apposito verbale. Nella seduta riservata conclusiva dei lavori, nel relativo verbale viene formulata graduatoria tecnica dell'operatore economico migliore offerente. Nell'ambito della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche la Commissione, alla presenza altresì del segretario verbalizzante, dà lettura dei punteggi attribuiti, procede all'apertura delle offerte economiche



e alla proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta. Qualora, nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, dovessero insorgere eventuali problematiche di natura amministrativo/giuridica, la Commissione potrà richiedere supporto, al RUP. Inoltre, in presenza di offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione le comunica al RUP che è tenuto alla loro valutazione, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario per motivi inerenti la particolarità, l'importanza o la complessità tecnica dei documenti da valutare, di avvalersi della stessa Commissione Giudicatrice. L'esito dell'aggiudicazione provvisoria, con tutti i verbali di lavori della Commissione, vengono inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

ART. 8 - COMPENSI

Nessun compenso è dovuto al personale interno nominato quale componente/presidente di Commissione Giudicatrice, o quale segretario verbalizzante, in quanto, tali attività, si ritiene rientrino tra i compiti istituzionali.

Per quanto riguarda i membri esterni occorre distinguere 2 casi:

1. Procedure aggregate nell'ambito del Consorzio ASST Lecco - ASST Vimercate - ASST Monza - ASST Pavia in cui la Fondazione assuma il ruolo di Ente capofila:

Nessun compenso è dovuto al membro esterno nominato nell'ambito del personale degli Enti conferenti mandato allo svolgimento della procedura alla Fondazione, in quanto lo stesso si ritiene inviato in comando dall'Amministrazione di appartenenza, previa autorizzazione della stessa, comprensiva eventualmente del relativo rimborso spese (vitto e trasferimenti);

2. Procedure di gara (aggregate e non) nell'ambito delle quali viene nominato quale membro di commissione giudicatrice un soggetto appartenente ad una Amministrazione non coinvolta nella procedura di gara della Fondazione:

Nessun compenso è dovuto. In questo caso nei confronti del membro di commissione esterno potrà essere riconosciuto da parte della Fondazione un rimborso spese, comprensivo di spese trasferta e pasti.



ART. 9 – GRUPPO DI ESPERTI

Come indicato all'art. 3 del presente Regolamento, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti di servizi, forniture e concessioni, di **importo inferiore alla soglia comunitaria** di cui all'art. 35 del D.lgs. 56/2016 e s.m.i. (dal 1° gennaio 2020 pari ad € 214.000,00 I.V.A. esclusa), sia da aggiudicare con il **criterio del minor prezzo** che con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, la valutazione/idoneità delle offerte dal punto di vista tecnico spetta ad un **gruppo di esperti** nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto designati dai rispettivi Direttori di struttura e nominati formalmente dal RUP tramite lettera di nomina (allegato 2 al presente Regolamento).

Per il gruppo di esperti valgono le medesime disposizioni previste all'interno del presente Regolamento di cui agli artt. 4, 5, e 6 relative alla nomina, composizione e individuazione dei componenti e alle cause di incompatibilità, di astensione e di conflitto di interesse e all'art. 9 relativo ai compensi.

Per il gruppo di esperti valgono, altresì, le medesime disposizioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento relativamente al funzionamento, con la precisazione che lo stesso si insedia per la prima volta ed inizia i propri lavori, successivamente alla comunicazione da parte del RUP della chiusura dei lavori del seggio di gara (istituito ad hoc composto dal RUP e da un testimone afferente alla U.O.C. Provveditorato – Economato con funzioni, altresì, di segretario verbalizzante) inerenti al vaglio della documentazione amministrativa e alla verifica della sola presenza della documentazione tecnica in sedute pubbliche. Al termine dei lavori in sedute riservate, i relativi verbali con gli esiti delle valutazioni tecniche vengono rassegnati al RUP che curerà gli adempimenti successivi fino all'aggiudicazione provvisoria.



CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO EMERGENZIALE COVID - 19

ART. 10 – FUNZIONAMENTO SEDUTE PUBBLICHE IN MODALITÀ TECNOLOGICA

Seguendo le indicazioni fornite dall'ANAC con delibera n. 312 del 9 aprile 2020 in relazione all'emergenza Covid-19 attualmente in corso, ma prevedibilmente anche successivamente a tale periodo emergenziale, è possibile che lo svolgimento delle procedure telematiche relativamente alle sedute pubbliche di apertura della documentazione di gara e delle offerte economiche (per il quale seguirà stesura di apposita Istruzione operativa), possa avvenire, sempre nel rispetto del principio di trasparenza e garanzia dell'inviolabilità e della segretezza delle offerte, senza la presenza dei delegati delle partecipanti o con collegamenti da remoto o videoconferenze o in streaming o comunque con altri strumenti telematici. La possibilità di avvalersi di tale facoltà dovrà essere prevista già nell'ambito della documentazione di gara e tutte le operazioni svolte dovranno essere adeguatamente verbalizzate, tenuto conto che, in ogni caso, trattandosi di procedure telematiche, i principi di trasparenza e l'inalterabilità dei dati sono garantiti dall'utilizzo della piattaforma regionale Sintel.

ART. 11. – FUNZIONAMENTO SEDUTE RISERVATE E SCELTA COMPONENTI IN MODALITÀ TECNOLOGICA

La possibilità di procedere ai lavori con collegamenti da remoto o videoconferenze o in streaming o comunque con altri strumenti telematici di cui al precedente articolo è prevista, altresì, sia per le sedute riservate delle Commissioni Giudicatrici, garantendo anche in questo caso adeguata verbalizzazione delle operazioni svolte, sia che per il sorteggio di cui al precedente art. 4 mediante utilizzo di una formula su applicativo software Excel. In particolare una volta ricevute le candidature, si procede ad ordinare alfabeticamente ogni nominativo proposto e successivamente, si procede ad assegnare un numero intero univoco (1, 2, 3, 4.....) ad ogni candidato. Così composto si applica al predetto elenco, tramite Excel, la funzione che genera un numero casuale avente per "range" il primo ed ultimo numero assegnato univocamente ai candidati. Il risultato (un numero intero) identifica il nominativo del candidato da inserire in Commissione.



ART. 12 – SOSPENSIONE NOMINA GRUPPO DI ESPERTI PER PROCEDURE DI CUI ALL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) E B) DELLA L.120/2020

Tenendo conto di quanto stabilito nell'ambito della determina n. 5/D.G./0997 del 19/10/2020 avente ad oggetto "Nuove modalità di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto e sopra soglia comunitaria in esecuzione della L.120/2020", adottata in esecuzione della Legge 11 settembre 2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010 n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", di conversione del D.L. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), fino al 31/12/2021, per le procedure di gara svolte ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) e b) (servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00 e servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 75.000,00 e fino alla soglia comunitaria di € 214.000,00) non si procede alla nomina del gruppo di esperti di cui all'art. 9 del presente Regolamento, al fine di accelerare le tempistiche di aggiudicazione imposte normativamente (2 mesi per le procedure di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) e 4 mesi per le procedure di cui all'art. 1, comma 2 lett. b).

Per cui fino al 31/12/2021, in deroga a quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti di servizi, forniture e concessioni, di importo inferiore ad € 75.000,00 e servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 75.000,00 e fino alla soglia comunitaria di € 214.000,00, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, l' idoneità delle offerte dal punto di vista tecnico spetta alla U.O.C. che ha fatto richiesta del bene/servizio che individua nel proprio interno un nominativo dotato di specifiche competenze afferenti all'oggetto dell'affidamento. Nel caso invece di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico spetta alla U.O.C. che ha fatto richiesta del bene/servizio e alle U.O.C competenti a seconda della tipologia di bene o servizio oggetto di affidamento (Ingegneria Clinica/Farmacia/Sistemi informativi Aziendali/Economato/Direzione Medica di presidio) che individueranno nel proprio interno un nominativo dotato di specifiche competenze.



CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Web della Fondazione al fine dell'adempimento degli obblighi di trasparenza e produrrà i suoi effetti fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fosse applicabile tale norma.

ART. 14 – ALLEGATI E MODULISTICA

- [ALLEGATO A Mod RA C.d.A 48.1 Atto di accettazione d'incarico e dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità per la nomina di Presidente o Commissario di gara ex art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i](#)
- [ALLEGATO B ALL RA C.d.A 48.1 Lettera di nomina componente gruppo di esperti](#)

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 09/02/2021



**Atto di accettazione d'incarico e dichiarazione di assenza di cause
di incompatibilità per la nomina di Presidente o Commissario di
gara ex art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.**

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____

nato/a _____ (____) il _____

residente in via/loc./frazione _____

cap _____ città _____ (_____)

telefono _____ fax _____

e-mail _____

Codice Fiscale _____

nominato dalla Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia quale componente della
Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con determina

n° _____ del ____/____/____ in

relazione alla procedura di gara (P-_____) per

l'affidamento di _____

con l'**accettazione espressa** della nomina di cui sopra

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia:



- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62¹;
- di non trovarsi in una delle seguenti cause di incompatibilità previste dall'articolo 77 commi 4, 5 e 6² e dall'art. 42³ del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 1. di non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
 2. che, nel biennio antecedente all'indizione della presente procedura, non ha rivestito cariche di pubblico amministratore;
 3. che, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, non ha concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
 4. di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001⁴;

¹ **Art. 7 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"**: Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

² **Art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 - "Commissione Giudicatrice"**: **4.** I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. **5.** Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. **6.** Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

³ **Art. 42 del D.lgs. 50/2016 "Conflitto di interesse"**: Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. **2.** Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. **3.** Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. **4.** Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. **5.** La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

⁴ **Art. 35 bis del D.lgs. 50/2016 - "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"**: Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione



5. di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di commissario della procedura di gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che, ai sensi dell'art. 51 del c.p.c.⁵ comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
 6. di non presentare situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico);
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero in una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia al Responsabile Unico del procedimento ed astenersi dalla funzione;
 - di impegnarsi ad operare con imparzialità e rigore, evitando trattamenti di favore e respingendo pressioni indebite, in una posizione di autonomia e indipendenza;
 - di limitare i rapporti con eventuali soggetti interessati ad ottenere informazioni circa le caratteristiche e lo svolgimento dei lavori inerenti alla procedura in oggetto;
 - di impegnarsi ad ottemperare al segreto d'ufficio, astenendosi dalla divulgazione di informazioni riservate e confidenziali relative ai lavori della Commissione giudicatrice;
 - di aver preso visione del Codice Etico degli Appalti Regionali, allegato alla presente;

a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.**2.** La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

⁵Art. 51 c.p.c. - "Astensione del giudice": Il giudice ha l'obbligo di astenersi : **1)** se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; **2)** se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; **3)** se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; **4)** se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; **5)** se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.



- di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati sul sito della Fondazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- di essere informato che, in conformità con la normativa in materia di Protezione dei Dati Personali applicabile (Regolamento UE 2016/679), i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Pavia, ____/____/_____

(FIRMA rilasciata ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000)

All. 1 Codice Etico Appalti regionali

¹ NOTA BENE: la presente dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore e del Curriculum Vitae



ALL RA C.d.A. 48.1 Lettera di nomina componente gruppo di esperti

OGGETTO: Procedura per l'acquisizione di _____

In riferimento alla procedura per l'acquisizione del servizio in oggetto:

PREMESSO

- che la stessa sarà aggiudicata con il criterio di cui all'articolo _____ del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e quindi in base al criterio _____
- che è/sono pervenuta/e offerta/e della/e ditta/e _____ ammessa/e al prosieguo della gara;
- che si rende necessario individuare un gruppo di esperti preposto alla valutazione degli elementi di natura qualitativa delle relative offerte tecniche, con relativo giudizio di idoneità/attribuzione punteggio;

SI COMUNICA

che la S.V. è stata individuata, quale Componente del gruppo di esperti preposto alla valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto.

Si prega di far pervenire alla mail _____, debitamente compilato e corredato da copia fotostatica del documento di identità e curriculum vitae "**Atto di accettazione d'incarico e dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità per la nomina di Presidente o Commissario di gara ex art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**" allegato alla presente.

La data della prima seduta riservata verrà a breve comunicata.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
PROVVEDITORATO - ECONOMATO
(Dr.ssa Olivia Piccinini)**